

TI_GERICHTE 12.2014.118 vom 5. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.118

FR: TI_GERICHTE 12.2014.118 du 5 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2014.118 del 5 ottobre 2015

Regeste

Contratto di leasing - cessione e retrocessione - legittimazione attiva, in caso non data - esame da parte del giudice, portata delle iscrizioni figuranti a Registro di commercio

Erwägungen

E. 5

Dagli atti si evince che AP 1 ha ceduto alla banca concedente il leasing tutti i diritti derivanti dall'assicurazione con la qui convenuta. In particolare, nell'incarto richiamato da B_____ AG figura il contratto di leasing n. _____ e le relative condizioni generali, entrambi sottoscritti dall'attore in data 6 ottobre 2008. L'art. 7.4 di predette condizioni generali prevede testualmente che " l'utilizzatore cede alla B_____ AG ogni pretesa presente e futura derivante da detta assicurazione casco totale nonché eventuali pretese nei confronti di responsabili e/o risultanti da contratti di assicurazione stipulati da terzi " (anche doc. D). Inoltre, oltre al verbale di consegna del veicolo, l'utilizzatore del leasing ha sottoscritto, sempre il 6 ottobre 2008, una " cessione di assicurazione relativa al contratto di leasing _____ " menzionante nel dettaglio il veicolo _____ oggetto dell'assicurazione e il suo valore nonché un calcolo dell'eccedenza mensile di budget (anche doc. 1). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nei suoi allegati di prima istanza, la cessione delle eventuali e future pretese assicurative così come stipulato è valida (Nebel , in Basler Kommentar VVG, n. 25 ad art. 100). La cessione avvenuta nel 2008, infatti, adempie tutte le condizioni richieste dall'art. 165 CO: è firmata dal cedente, riguarda prestazioni assicurative future ben determinate (valore a nuovo del veicolo indicato con precisione nella cessione) con menzione del contratto di assicurazione e del leasing e indica il cessionario (la banca concedente il leasing) e la circostanza che questi diventa il creditore della compagnia di assicurazione. La cessione delle pretese assicurative future da parte dell'utilizzatore del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria del veicolo) è dunque valida. Parrebbe pertanto che AP 1 abbia perso ogni potere di disporre delle pretese assicurative e che non sia legittimato ad agire in giustizia.

E. 6

Si tratta però ora di verificare se, successivamente alla cessione dei diritti dall'utilizzatore a B_____ AG, vi sia stata una valida retrocessione di predetti diritti dalla banca concedente il leasing al qui appellante, così come sostenuto dallo stesso. A seguito dell'interpello ex art. 56 CPC verbalizzato dal Pretore in data 15 giugno 2012, AP 1 ha prodotto agli atti la dichiarazione di retrocessione datata 22 ottobre 2012 di cui al doc. B1. In tale documento, intitolato "cessione d'assicurazione relativa al contratto leasing nr. _____ ", è indicato che B_____ AG cede a AP 1 " la totalità dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa _____ presso AO 1 ". Tale dichiarazione è sottoscritta da " M. R. _____ " e da " G. G. _____ ". Dall'estratto del registro di commercio di

Zurigo relativo a B_____ AG emerge che all'epoca della sottoscrizione del doc. B1 M_____ R_____ aveva diritto di "firma collettiva a due" (e più precisamente dal 30 settembre 2010) mentre G_____ G_____ risulta titolare di una "procura collettiva a due" unicamente dal 7 aprile 2014 e pertanto ben dopo la data di redazione della dichiarazione. Così stando le cose, in assenza di ulteriori risultanze agli atti che legittimino la sottoscrizione del documento da parte di G_____ G_____ quale cofirmatario, ne consegue che la dichiarazione doc. B1 non costituisce una valida retrocessione atta a fondare la legittimazione attiva dell'attore. È fuori di dubbio che la legittimazione dell'attore a stare in causa deve fondarsi su una valida retrocessione, da parte della società di leasing, delle pretese vantate da AP 1, dato che come emerge dagli atti le stesse erano state oggetto a suo tempo di una cessione a favore di B_____ AG (doc. D e doc. 1 e fascicolo IV prodotto da B_____ AG). Con ogni evidenza il giudice è tenuto a fondarsi su quanto emerge dall'estratto del registro di commercio, e questo benché in prima sede la parte convenuta non abbia minimamente accennato a questa problematica e l'abbia sollevata solo in sede di risposta all'appello (cfr. allegato cit. pag. 3). Infatti, le iscrizioni figuranti a registro di commercio - consultabili oltretutto su internet al sito www.zefix.ch - sono fatti notori giusta l'art 151 CPC (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 630; cfr. anche sentenza del Tribunale federale inc. 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2 con rinvii); a questo vada aggiunto che non si è in presenza di un caso in cui la legittimazione attiva deve ritenersi implicita in assenza di contestazione; compete quindi al giudice vagliarne la portata giuridica. Ne consegue che l'appello dev'essere respinto e la decisione pretorile, che ha respinto la petizione, confermata, seppure per altri motivi rispetto a quelli adottati dal primo giudice.

E. 7

In definitiva, l'appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà a controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 59'582.80 (fr. 54'560.20 + fr. 500.- + fr. 4'322.60). Per i quali motivi richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG, decide:

1. L'appello 4 luglio 2014 di AP 1 è respinto. 2. Le spese d'appello di complessivi fr. 2'500.-, già in parte anticipate dall'appellante, sono poste a carico di AP 1, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'600.- per ripetibili di appello. 3.

Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.